

Analisi e commenti

## Legge di bilancio 2021 e Fisco - 20 Navigazione in alto mare e in acque Ue

5 Febbraio 2021

Definito anche il nuovo quadro sanzionatorio per chi non presenta la dichiarazione con cui comunica, all’Agenzia delle entrate, il tipo di tragitto effettuato o per chi invia dati non veritieri

immagine generica illustrativa  
Image not found or type unknown

La legge n. 178/2020 (articolo 1, **commi 708-712**) mette mano e riordina la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni e, quindi, senza Iva, in caso di cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare. Definite anche le modalità per dimostrare di aver navigato in alto mare con lo scopo di avvalersi della facoltà di non pagare l’imposta su acquisti e importazioni (**comma 708**).

L’intervento ha comportato l’aggiunta di un comma all’**articolo 8-bis** del decreto Iva, che individua le operazioni assimilate alle cessioni alle esportazioni e, tra queste, le vendite di navi utilizzate per la navigazione in alto mare e destinate ad attività commerciali o alla pesca.

L’integrazione specifica che, ai fini dell’agevolazione, un’imbarcazione si considera destinata a navigare in alto mare *“se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento”*.

La traversata avviene in “alto mare”, chiarisce ancora la disposizione, quando durante il percorso tra due approdi, la nave supera il limite delle acque territoriali, ossia delle 12 miglia nautiche dalla costa, calcolato in base alla linea di bassa marea, indipendentemente dall’itinerario seguito.

### Quando si evita l’Iva per acquisti e importazioni

Snella la documentazione da produrre per dimostrare il requisito di navigazione in alto mare e usufruire della possibilità di effettuare acquisti e importazioni senza pagare l’Iva. Il regime di non imponibilità è esteso, infatti, anche alle forniture di alcuni beni e prestazioni di servizi destinati alle

imbarcazioni agevolate (dotazioni di bordo, vettovagliamento, motori, arredamento, eccetera).

La modalità prevista dalla legge di bilancio 2021 riduce gli adempimenti a una sola operazione: l'invio *online* del modello di dichiarazione che l'Agenzia delle entrate dovrà predisporre e approvare. Una sola dichiarazione potrà contenere anche più operazioni tra le stesse parti.

Ricevuto correttamente il modello, l'Agenzia risponderà con una ricevuta telematica contenente il protocollo di ricezione, i cui estremi dovranno essere indicati nelle fatture emesse in base alla dichiarazione stessa o riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Le nuove regole entreranno in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del modello di dichiarazione messo a punto dall'amministrazione finanziaria.

Chi ha dichiarato un percentuale provvisoria dell'utilizzo della nave, a fine anno dovrà verificare se effettivamente ha navigato in alto mare per un numero di viaggi superiore al 70% del totale dei tragitti effettuati e, in caso contrario, dovrà rettificare la sua posizione.

## **Sanzioni**

Definito anche il quadro sanzionatorio nell'ipotesi di inapplicabilità dell'Iva in mancanza dei presupposti.

Anche in questo caso si è ricorso all'integrazione di una norma già esistente riguardante le violazioni Iva in materia di esportazioni. La modifica riguarda l'articolo 7 del Dlgs n. 471/1997, che prevede, al comma 3, la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta, oltre al pagamento del tributo, per il fornitore che effettua esportazioni senza Iva anche se non ha ricevuto la prescritta dichiarazione d'intento da parte del cessionario o del committente. La sanzione e l'Iva sono a carico di quest'ultimi se la dichiarazione c'è ma è stata rilasciata non secondo i presupposti richiesti dalla legge.

Il **comma 709** con la stessa *ratio*, estende l'applicazione di tale sanzione:

- a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta pur non avendo ricevuto dalla controparte la dichiarazione inviata all'Agenzia delle entrate che prova la navigazione in alto mare. Stesse sanzioni anche al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione illegittimamente (nuovo comma 3-bis, articolo 7, Dlgs n. 471/1997)
- a chi dichiara, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, all'altro contraente o in dogana, la sussistenza dell'effettiva navigazione in alto mare nell'anno solare precedente (nuovo comma 3-bis)
- al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni previste dall'**articolo 8-bis, primo comma**, del decreto Iva (cessioni di navi adibite alle navigazioni in alto mare), senza

avere prima verificato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo, (nuovo comma 4-ter).

### **Navigazione in acque Ue**

Si resta in mare anche con il **comma 710**. La disposizione definisce la disciplina delle dichiarazioni idonee a dimostrare l'effettivo utilizzo di alcune prestazioni rese nelle acque dell'Unione europea ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Le prestazioni interessate sono quelle riguardanti i servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto previste dall'articolo 7-sexies, comma 1, del Dpr n. 633/1972, rese da soggetti passivi a soggetti non passivi.

Anche in questo caso la dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente tramite il modello approvato dall'Agenzia delle entrate. L'amministrazione finanziaria risponderà con una ricevuta di ricezione contenente il protocollo da indicare nelle fatture relative alle prestazioni del servizio.

In caso di stima errata della percentuale del periodo di utilizzo nel territorio Ue, a conclusione dell'anno solare, chi ha utilizzato l'imbarcazione deve integrare la dichiarazione entro il primo mese dell'anno successivo, alla dichiarazione. Il prestatore, dal canto suo, emette una nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore Iva dovuta senza sanzioni e interessi.

### **Sanzioni per chi non rispetta le regole**

Al "navigatore", che produce una dichiarazione non veritiera sul tragitto all'interno delle coste Ue, l'Agenzia delle entrate recupera l'imposta mancante ed eroga la sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra l'imposta risultante dalla fattura e quella effettivamente dovuta, più gli interessi.

Il prestatore che non verifica *online* l'effettiva presentazione della dichiarazione da parte del suo cliente è responsabile dell'Iva dovuta per il reale utilizzo dei servizi in questione (locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto) nel territorio dell'Unione europea e di eventuali sanzioni e interessi.

### **Due modelli, stesse scadenze**

Sia per la dichiarazione di navigazione in alto mare (comma 708) che per quella in acque Ue (comma 7010), l'Agenzia delle entrate deve, quindi, mettersi all'opera per predisporre i relativi modelli. Il **comma 711**, stabilisce che l'Agenzia deve approvare i *format* e definire i criteri e le modalità applicative delle disposizioni, con provvedimento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

Inoltre, entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, le Entrate dovranno "condividere" con le

Dogane la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per evitare all'operatore di doverne consegnare copia cartacea in dogana insieme alle ricevute di presentazione.

### **Lo start dal provvedimento del direttore dell'Agenzia**

Infine, il **comma 712**, stabilisce che le nuove regole dovranno essere applicate alle operazioni effettuate a partire dal 60° giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 711.

#### ***continua***

*La **prima puntata** è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020*

*La **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021*

*La **terza puntata** è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021*

*La **quarta puntata** è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021*

*La **quinta puntata** è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021*

*La **sesta puntata** è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021*

*La **settima puntata** è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021*

*L'**ottava puntata** è stata pubblicata mercoledì 13 gennaio 2021*

*La **nona puntata** è stata pubblicata giovedì 14 gennaio 2021*

*La **decima puntata** è stata pubblicata venerdì 15 gennaio 2021*

*L'**undicesima puntata** è stata pubblicata lunedì 18 gennaio 2021*

*La **dodicesima puntata** è stata pubblicata martedì 19 gennaio 2021*

*La **tredecima puntata** è stata pubblicata mercoledì 20 gennaio 2021*

*La **quattordicesima puntata** è stata pubblicata giovedì 21 gennaio 2021*

*La **quindicesima puntata** è stata pubblicata venerdì 22 gennaio 2021*

*La **sedicesima puntata** è stata pubblicata lunedì 25 gennaio 2021*

*La **diciassettesima puntata** è stata pubblicata mercoledì 27 gennaio 2021*

*La **diciottesima puntata** è stata pubblicata venerdì 29 gennaio 2021*

*La **diciannovesima puntata** è stata pubblicata mercoledì 3 febbraio 2021*

di

**Anna Maria Badiali**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-20-navigazione-alto-mare-e-acque-ue>